

# **Buone prassi per gli adeguati assetti: accesso e mantenimento del credito bancario**

Dott. Alessandro Turchi



CONVEGNO NAZIONALE APRI  
20 – 21 NOVEMBRE 2025

# Indice

Parte 1 – Buona prassi per gli adeguati assetti dalle **Linee Guida EBA**

Parte 2 – Buona prassi per gli adeguati assetti e lo **scaduto bancario superiore a 30 giorni** (La gestione dei cash flow nella relazione con la banca: gli effetti del past due a 30 giorni - Documento CNDCEC – FNC 30 ottobre 2025)

# Alcuni documenti di riferimento


- ❖ Banca d'Italia – Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”;
- ❖ Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017;
- ❖ Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, ultimo aggiornamento febbraio 2025
- ❖ Manuale Asset Quality Review, Phase 2 maggio 2023;
- ❖ IFRS 9 – Strumenti finanziari”, pubblicato a luglio 2014. Novità contabile recepita per il tramite del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008;
- ❖ Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (*Guidelines on loan origination and monitoring*), 30 giugno 2021

# Linee Guida EBA - Premessa

Obiettivo delle politiche e procedure relative al rischio di credito:

*«promuovere un **approccio proattivo al monitoraggio della qualità creditizia**, individuando **per tempo il credito in via di deterioramento** e gestendo la qualità complessiva del credito e il relativo profilo di rischio del portafoglio, anche attraverso nuove attività di concessione del credito» (Par. 35).*

# Linee Guida EBA – Premessa (segue)



# Linee Guida EBA – Procedure per la concessione dei prestiti

«Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da **elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue:**

- a) *finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto;*
- b) reddito e flusso di cassa;**
- c) *posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali;*
- d) *modello di business e, se del caso, struttura aziendale;*
- e) piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie;**
- f) *garanzia reale (per i prestiti garantiti);*
- g) *altri fattori di attenuazione del rischio, come eventuali garanzie personali;*
- h) *documentazione legale specifica del tipo di prodotto (ad esempio, permessi, contratti)» (Par. 86).*

# Linee Guida EBA – Procedure per la concessione dei prestiti

« 1. *Informazioni sulla finalità del prestito*

2. *Se del caso, prova della finalità del prestito*

3. *Prospetti di bilancio e note di accompagnamento a livello di entità singola e a livello consolidato (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa) relativi a un periodo ragionevole, conti certificati o sottoposti a revisione contabile, se del caso*

4. ***Relazione/prospetto di anzianità dei crediti***

5. ***Piano aziendale sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito***

6. ***Proiezioni finanziarie (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa)***

7. ***Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali***

8. *Dati dei registri dei crediti o degli uffici crediti, contenenti quanto meno informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento*

9. *Informazioni sul rating del credito esterno del cliente, se del caso*

# Linee Guida EBA – Procedure per la concessione dei prestiti

«... »

11. Informazioni su importanti contenziosi che vedono coinvolto il cliente al momento della richiesta
12. Informazioni sulla garanzia reale, se del caso
13. Attestazione della proprietà della garanzia reale, se del caso
14. Attestazione del valore della garanzia reale
15. Attestazione dell'assicurazione della garanzia reale
16. Informazioni sull'esigibilità della garanzia (nel caso di un prestito specializzato, descrizione della struttura e del pacchetto di garanzie reali dell'operazione)
17. Informazioni sulle garanzie personali, altri fattori di attenuazione del rischio di credito e garanti, se del caso
18. Informazioni sulla struttura proprietaria del cliente ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT)».



# Linee Guida EBA – Metriche per la concessione dei prestiti

«Nell'effettuare la **valutazione del merito creditizio**, gli enti dovrebbero:

- analizzare la **posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente**;*
- analizzare il **modello di business e la strategia aziendale del cliente**;*
- determinare e valutare il **credit scoring o il rating interno del cliente**, quando possibile, in conformità alle politiche e alle procedure relative al rischio di credito;*
- considerare **tutti gli impegni finanziari del cliente**, come le linee di credito impegnate, utilizzate e non utilizzate, con gli enti, comprese le linee di capitale circolante, le esposizioni creditizie del cliente e il suo comportamento di rimborso passato, così come **altre obbligazioni derivanti da imposte o altre autorità pubbliche o fondi di previdenza sociale**;*
- se rilevante, valutare la struttura dell'operazione, compreso il rischio di subordinazione strutturale e i relativi termini e condizioni, ad esempio le clausole restrittive, e, ove applicabile, le garanzie personali di terzi e la struttura della garanzia reale» (Par. 121).*

# Linee Guida EBA – Metriche per la concessione dei prestiti

*«Gli enti dovrebbero valutare l'esposizione del cliente ai **fattori ESG**, in particolare ai fattori ambientali e all'impatto sul cambiamento climatico, e l'adequatezza delle strategie di mitigazione, come specificate dal cliente. Tale analisi dovrebbe essere effettuata a livello di cliente; tuttavia, se del caso, gli enti possono anche considerare la possibilità di effettuare questa analisi a livello di portafoglio» (Par. 126).*

# Linee Guida EBA – Metriche per la concessione dei prestiti

Equity ratio

debt-to-equity ratio

**EBITDA**

Debt yield

Debito gravato da interessi/EBITDA

Enterprise value

Capitalisation rate

Qualità dell'attivo

**Total debt service coverage ratio**

(EBITDA/servizio del debito complessivo)

**Cash debt coverage ratio**

Coverage ratio

Analisi dei **flussi di cassa futuri**

Rendimento delle attività totali

**Debt service**

Loan to cost (LTC)

Interest coverage ratio

Return on equity ratio (utile al netto di interessi e imposte/media del capitale proprio)

Redditività del capitale investito

Margine di profitto netto

Andamento del fatturato

(All. 3)

# Linee Guida EBA – Framework di monitoraggio

“Nell’ambito del monitoraggio continuativo del rischio di credito, gli enti dovrebbero considerare i seguenti segnali di deterioramento della qualità creditizia:

- a) Eventi macroeconomici avversi (tra cui, a titolo esemplificativo, lo sviluppo economico, cambiamenti legislativi e minacce tecnologiche per un settore) che incidono sulla redditività futura di un settore, di un segmento geografico, di un gruppo di clienti o di un singolo cliente aziendale, nonché l’aumento del rischio di disoccupazione per gruppi di individui;
- b) Variazioni sfavorevoli note della **posizione finanziaria** dei mutuatari, come un aumento significativo del **livello di indebitamento** o dei **rapporti di servizio del debito**
- c) Un **calo significativo del fatturato o, in generale, del flusso di cassa ricorrente** (inclusa la perdita di un importante contratto/cliente/affittuario)
- d) Una **significativa riduzione dei margini operativi o dell’utile di esercizio**
- e) **Uno scostamento significativo degli utili effettivi rispetto alle previsioni o un ritardo significativo nel piano aziendale di un progetto o di un investimento**
- f) Variazioni del rischio di credito di un’operazione che comporterebbero termini e condizioni notevolmente diversi se l’operazione fosse nuovamente conclusa o eseguita alla data di riferimento del bilancio (come ad esempio la richiesta di garanzie reali o garanzie personali di importo più cospicuo, o una maggiore copertura dei proventi ricorrenti del cliente)
- g) Una significativa diminuzione effettiva o attesa del rating del credito esterno dell’operazione principale o di altri indicatori di mercato esterni del rischio di credito per una particolare operazione o per un’operazione simile con la stessa vita attesa
- h) Cambiamenti nelle condizioni di accesso ai mercati, un peggioramento delle condizioni di finanziamento o riduzioni note del sostegno finanziario fornito da t
- i) Un **rallentamento dell’attività o tendenze sfavorevoli nelle operazioni del cliente che potrebbero causare un cambiamento significativo nella capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni debitorie terzi al cliente**


# Linee Guida EBA – Framework di monitoraggio

- j) Un aumento sostanziale della volatilità economica o di mercato che potrebbe avere un impatto negativo sul cliente
- k) Per le operazioni assistite da garanzie reali, un peggioramento significativo del rapporto tra il loro importo e il valore della garanzia reale a causa di un andamento sfavorevole del valore di quest'ultima, oppure nessuna variazione o un aumento dell'importo in essere dovuto ai termini di pagamento stabiliti (come ad esempio lunghi periodi di tolleranza in relazione al rimborso del capitale, rate flessibili o crescenti, proroga dei termini)
- l) Un aumento significativo del rischio di credito su altre operazioni dello stesso cliente o cambiamenti sostanziali del comportamento di pagamento atteso del cliente, ove noti
- m) Un aumento significativo del rischio di credito dovuto a un **aggravarsi delle difficoltà del gruppo al quale il cliente appartiene**, come ad esempio i residenti di una specifica area geografica, **oppure a importanti sviluppi sfavorevoli nell'andamento del settore di attività economica del cliente ovvero ad accresciute difficoltà del gruppo di clienti collegati al quale il cliente appartiene**
- n) Azioni legali note che potrebbero influire sensibilmente sulla posizione finanziaria del cliente
- o) **La consegna tardiva di un certificato di adesione, una richiesta di deroga o una violazione delle clausole restrittive**, almeno per quanto riguarda le clausole finanziarie, se del caso
- p) Migrazioni sfavorevoli del portafoglio creditizio aggregato o di specifici portafogli/segmenti tra classi di rischio/rating del credito interni dell'ente
- q) Un declassamento interno effettivo o atteso del rating del credito/classificazione del rischio di credito per l'operazione o il cliente o una diminuzione del punteggio comportamentale utilizzato per la valutazione interna del rischio di credito
- r) Problemi sollevati nelle relazioni dei revisori esterni dell'ente o del cliente
- s) **Un arretrato di 30 giorni su una o più linee di credito relative al cliente"** (Par. 274)

# Flussi di cassa prospettici

- Il primo aspetto sul quale si concentrano gli Orientamenti EBA è rappresentato dalla **capacità attuale e prospettica dell'impresa di adempiere alle obbligazioni** derivanti dal contratto di prestito stipulato con l'istituto bancario → sia in fase di concessione e/o rinnovo degli affidamenti sia durante il monitoraggio del prestito concesso;
- Elemento, invece, **ancillare** nella fase di concessione dei prestiti bancari è rappresentato dalla presenza di una **garanzia reale**;
- «*Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una **stima realistica e sostenibile** del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente*» (§ 120);
- «*gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in **condizioni potenzialmente avverse***» (§ 131);
- nell'ambito del monitoraggio delle esposizioni creditizie concesse alle imprese, gli istituti di credito dovrebbero monitorare e valutare “**in modo continuativo**” (§ 253) la qualità delle esposizioni creditizie;
- nell'ambito della revisione del merito creditizio, gli istituti bancari dovrebbero altresì effettuare delle “**revisioni regolari**” (§ 257) al fine di individuare eventuali cambiamenti nel loro profilo di rischio;
- gli istituti bancari dovrebbero aggiornare “**periodicamente**” (§ 259) le informazioni finanziarie sull'impresa cliente e valutare eventuali nuove informazioni.

# Flussi di cassa prospettici (segue)



- «Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell'analisi siano realistiche e ragionevoli. Tali proiezioni/previsioni dovrebbero essere basate almeno sulla proiezione futura di dati finanziari passati. Gli enti dovrebbero valutare se tali proiezioni sono in linea con le proprie previsioni economiche e di mercato. **Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all'affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria e sulla capacità di rimborso dei clienti**» (Par. 129).

# ***Past due a 30 giorni e adeguati assetti***

- L'importanza del ***budget di cassa*** (mensile?) all'interno di un adeguato assetto amministrativo e contabile;
- IFRS 9 → **maggiori accantonamenti nel bilancio delle banche** («vi è una presunzione relativa che il rischio di credito dell'attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni», Considerando 5.5.11);
- Asset Quality Review (giugno 2018) → *Delinquency (day past due) – Payments on the exposure **are more than 30 days past due***;
- Misure di *forbearance*:
  - *Foreborne performing exposure* (stage 2) → **interruzione del *probation period***;
  - *Non performing exposure with forbearance measures* (stage 3) → **Interruzione del *cure period***.
- Linee Guida EBA: indicatore di **preallerta in fase di monitoraggio**: arretrato di 30 giorni su una o più linee di credito (Par. 274, lt. s).



# Rilevazione tempestiva della crisi nel CCII

- Art. 3, comma 4, CCII

*«Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3\*:*

*...*

*c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano **scadute da più di sessanta giorni** o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni».*

*\* «**prevedere tempestivamente** l'emersione della crisi d'impresa».*

# GRAZIE

Dott. Alessandro Turchi

CONVEGNO NAZIONALE APRI  
20 – 21 NOVEMBRE 2025